


Bird & Bird

Pseudonimizzazione e dati personali

Perché la sentenza CGUE 4 settembre
2025, C-413/23 P potrebbe
rappresentare un punto di svolta?

29 ottobre 2025



Pseudonimizzazione e dati personali

Perché la sentenza CGUE 4 settembre 2025, C-413/23 P potrebbe rappresentare un punto di svolta?

La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (“**CGUE**” o “**Corte**”) nella causa C-413/23 sta suscitando un ampio dibattito in ambito giuridico, in particolare per le implicazioni in merito alla pseudonimizzazione e alla definizione “dinamica” di dato personale.

Non vi è dubbio che il Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”) si applichi solo ed esclusivamente ai dati personali. A tal riguardo, il considerando 26 del GDPR chiarisce, inoltre, che i principi di protezione dei dati personali non trovano applicazione rispetto alle informazioni anonime, ossia quelle informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, o che sono state rese sufficientemente anonime da impedire o da non consentire più l'identificazione di un determinato individuo.

Diversamente, la pseudonimizzazione si configura come una forma di trattamento dei dati personali finalizzata a ridurre il rischio di identificazione diretta di un individuo. L'art. 4(5) del GDPR precisa, infatti, che essa consiste in un trattamento dei dati personali volto a scongiurare che tali dati possano essere attribuiti a un individuo specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano tuttavia conservate separatamente e protette da adeguate misure tecniche e organizzative.

Ci si potrebbe dunque domandare: può un dato pseudonimizzato, in determinate circostanze, essere assimilato a un'informazione anonima (o, in ogni caso, non personale) per colui che lo riceve?

Con questa decisione, la Corte tenta di fornire una risposta a tale domanda, offrendo un'interessante chiave interpretativa per comprendere come debba intendersi la nozione di “dato personale” in rapporto alla pseudonimizzazione.

1. Premessa e contesto

Il caso trae origine dalla risoluzione del *Banco Popular Español SA*, in cui il *Single Resolution Board* (“**SRB**”) affidava a Deloitte l'analisi di osservazioni provenienti da azionisti e creditori, preventivamente pseudonimizzate.

A seguito del reclamo di alcuni azionisti e creditori, l'*European Data Protection Supervisor* (“**EDPS**”) contestava al SRB l'omessa menzione di Deloitte quale destinatario dei dati nell'informativa *privacy*, ritenendo che le osservazioni condivise si configurassero comunque come dati personali, nonostante fossero state previamente sottoposte a pseudonimizzazione.

Il Tribunale dell'UE, su contestazione del SRB, annullava la decisione dell'EDPS, affermando che le informazioni trasmesse non potevano qualificarsi come dati personali nei confronti di Deloitte.

L'EDPS proponeva, pertanto, appello contro la sentenza del Tribunale dell'UE, portando la controversia dinanzi alla CGUE.

2. Considerazioni della CGUE

Nel motivare la propria decisione, la CGUE ha *in primis* analizzato in maniera approfondita la portata delle definizioni contenute nel Regolamento (UE) 2018/1725, mettendole in stretto raccordo, anche a livello interpretativo, con quelle di cui al GDPR.

L'esame della Corte si è concentrato, in particolare, su due profili cruciali: da un lato, l'interpretazione ampia della nozione di dato personale e, dall'altro, la valutazione del carattere identificabile delle informazioni quando queste siano state previamente sottoposte a pseudonimizzazione.

2.1. Accezione estesa della nozione di “dato personale”

La CGUE ha anzitutto ribadito che la definizione di dato personale di cui all'art. 3(1) del Regolamento (UE) 2018/1725 è essenzialmente identica a quella dell'art. 4(1) del GDPR e, di conseguenza, che al fine di garantire un'applicazione uniforme e coerente del diritto dell'UE, anche la sua interpretazione deve esserlo.

L'utilizzo del termine “*qualsiasi informazione*” nelle disposizioni sopra citate ha il fine di attribuire un'accezione estesa alla nozione di dato personale atta a ricomprendere, potenzialmente, ogni tipo di informazione che riguardi una persona fisica identificata o identificabile.

Secondo la giurisprudenza pregressa (e.g., la sentenza del 20 dicembre 2017, *Nowak*, C 434/16, EU:C:2017:994, punto 35), la correlazione tra l'informazione e la persona fisica sussiste ove la prima, per il suo *contenuto*, la sua *finalità* o il suo *effetto*, sia connessa alla seconda. La CGUE ha tuttavia puntualizzato che non è sempre necessario esaminare cumulativamente questi tre criteri per stabilire tale connessione: l'impiego della congiunzione disgiuntiva “o” nel testo giurisprudenziale indica, infatti, che anche uno solo dei criteri sopra richiamati possa di fatto essere sufficiente.

La CGUE ha poi sottolineato la natura particolare delle opinioni o dei punti di vista personali che, come espressione del pensiero di una persona, sono per definizione strettamente collegati a chi li esprime.

Non è, dunque, necessario – contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale dell'UE – che si conduca un'indagine approfondita su finalità o effetti quando si tratta delle opinioni personali, poiché il fatto che le stesse esprimono il pensiero di un individuo è di per sé sufficiente per sostenere che riguardino tale individuo.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, la CGUE ha ritenuto che opinioni e punti di vista siano correlati, per definizione, ad una determinata persona e che, di conseguenza, debbano qualificarsi come dati personali.

2.2. Pseudonimizzazione e identificabilità

Ugualmente a quanto previsto nel GDPR, l'art. 3(6) Regolamento 2018/1725 definisce la pseudonimizzazione come un'attività di trattamento grazie alla quale i dati personali non possono essere ricondotti ad una persona fisica senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e siano protette da misure tecniche e organizzative appropriate.

La pseudonimizzazione ha, dunque, l'effetto di ridurre il rischio di correlazione tra i dati e la persona fisica a cui si riferiscono, senza tuttavia escluderlo del tutto, poiché l'esistenza di “informazioni aggiuntive” impedisce che i dati possano essere considerati di per sé anonimi, e pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento 2018/1725 e/o del GDPR.

Nel caso di specie, considerando che SRB era in possesso delle informazioni aggiuntive che le consentivano di attribuire le osservazioni ai diversi interessati a cui si riferivano, queste continuavano a conservare il loro carattere personale per SRB, sebbene previamente pseudonimizzate.

Ciò nonostante, la Corte ha precisato come, in determinate circostanze, la pseudonimizzazione possa di fatto incidere sul carattere personale dei dati, a condizione che le informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e vengano attuate misure tecniche e organizzative tali da garantire in modo effettivo che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Sulla scorta di quanto previsto anche al considerando 16 del Regolamento 2018/1725, secondo il quale per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificarla in modo diretto o indiretto (concetto speculare a quello espresso al considerando 26 GDPR), la CGUE ha aggiunto che i dati pseudonimizzati non possono essere considerati, in tutti i casi e per ogni soggetto, come dati personali e che non ci si può avvalere ragionevolmente di un mezzo per identificare la persona interessata quando l'identificazione di tale persona è vietata dalla legge o praticamente irrealizzabile, come ad esempio a causa del fatto che ciò implicherebbe un dispendio sproporzionato di tempo, di costi e di manodopera (concetto, questo, già espresso in precedenza dalla stessa

Corte – si veda, in tal senso, la sentenza del 7 marzo 2024, OC/Commissione, C-479/22 P, EU:C:2024:215, punto 51).

Sulla base delle considerazioni sopra richiamate, la Corte ha dunque ritenuto che i dati trasmessi da SRB non potessero di fatto conservare il loro carattere personale per Deloitte, dal momento che quest'ultima non era in possesso delle informazioni aggiuntive che le avrebbero permesso una chiara identificazione di uno specifico individuo. Ciò, tuttavia, a condizione che (i) Deloitte non fosse in grado di revocare le misure tecniche e organizzative predisposte dal titolare per evitare l'identificazione, e che (ii) tali misure fossero effettivamente idonee a impedire che Deloitte, anche attraverso altri mezzi di identificazione (e.g., correlazioni di dati, sovrapposizione con altri elementi), potesse attribuire le osservazioni ricevute da SRB a un dato interessato.

3. Conclusioni

La pronuncia della CGUE evidenzia come la nozione di “dato personale” e l'efficacia della pseudonimizzazione debbano essere lette in chiave ampia ma, al tempo stesso, fortemente contestualizzata.

Come confermato anche dalla stessa Corte, è indubbio che la pseudonimizzazione non sia un trattamento e/o una misura di sicurezza da sola in grado di sottrarre i dati personali dal perimetro di tutela delineato dal GDPR.

La sentenza in esame ha, tuttavia, il pregio di introdurre una sfumatura dinamica nella nozione di dato personale, non più assolutistica ma relativa, poiché direttamente dipendente dal contesto di riferimento.

Secondo la Corte, infatti, la qualifica di dato personale può variare a seconda delle circostanze del caso specifico, oltre che del soggetto che riceve o che accede ai dati pseudonimizzati. Se, ad esempio, una persona fisica o una persona giuridica ha la possibilità di (re)identificare l'individuo a cui i dati si riferiscono tramite l'accesso alla chiave di decrittazione o mediante altre informazioni aggiuntive, i dati in questione continuerebbero a mantenere quel carattere personale che permetterebbe di qualificarli come “dati personali”, ancorché pseudonimizzati. Contrariamente, non deve ritenersi che i dati pseudonimizzati costituiscano, in ogni caso e per qualsiasi persona, dati personali ai fini dell'applicazione del Regolamento 2018/1725 e del GDPR, in quanto la pseudonimizzazione, a seconda delle circostanze del caso di specie, può effettivamente impedire a persone diverse dal titolare del trattamento di identificare l'interessato, in modo tale che, per esse, quest'ultimo non sia o non sia più identificabile.

Questa visione dinamica si basa sul principio secondo cui il trattamento di un dato non può essere valutato solo in relazione a come il dato appare isolatamente, ma anche in relazione alla capacità concreta di risalire all'identità della persona. La variabilità del concetto di “dato personale” dipende quindi, in ultima analisi, dalla possibilità concreta di identificazione che può essere esercitata dal destinatario dei dati.

Tale decisione riflette, in definitiva, la necessità di un approccio flessibile e contestualizzato nella protezione dei dati personali, che tenga conto non solo della natura dei dati, ma anche della capacità dei soggetti di (re)identificare le persone a cui i dati si riferiscono. L'evoluzione giuridica in questa direzione sollecita un'attenzione maggiore e una valutazione costante e accurata da parte di tutti i soggetti che intervengono nella filiera del trattamento dei dati, affinché, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e delle circostanze specifiche di ogni trattamento, possano garantire una protezione effettiva e completa dei diritti degli interessati.

Resta, infine, da vedere come le autorità europee vorranno recepire gli indirizzi interpretativi della CGUE nel contesto delle proprie valutazioni. Una prima occasione di confronto sarà certamente l'evento a distanza che l'*European Data Protection Board* sta organizzando¹ proprio per raccogliere i contributi delle parti interessate in materia di anonimizzazione e pseudonimizzazione, a seguito dei chiarimenti sull'ambito di applicazione del concetto di dati personali forniti dalla Corte.

¹ [Anonymisation and pseudonymisation: take part in the stakeholder event | European Data Protection Board](#)

Contatti



Adriano D'Ottavio

Counsel

+390669667000
adriano.dottavio@twobirds.com



Debora Stella

Counsel

+390230356000
debora.stella@twobirds.com



Sveva Placidi

Trainee Associate

+390669667000
sveva.placidi@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • Lisbon • London
• Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Riyadh • Rome • San Francisco • Shanghai
• Shenzhen • Singapore • Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.